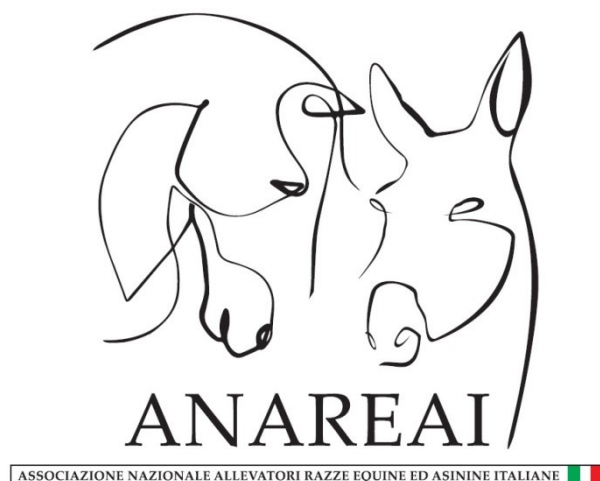




ANAREAI è un ente senza scopo di lucro e svolge la sua attività nel territorio nazionale e all'estero in osservanza della normativa nazionale e comunitaria in materia.

Nel rispetto della propria autonomia, indipendenza giuridica, economica, finanziaria e organizzativa e, ove non risulti in contrasto rispetto agli impegni assunti dall'Associazione nel quadro dei progetti comunitari e nazionali ai quali la stessa prende parte e rispetto alla vigente normativa in materia di riproduzione animale, l'Associazione può aderire ad Organizzazioni nazionali, estere e internazionali aventi scopi affini.

L'Associazione tutela con finalità non lucrative il patrimonio nazionale delle razze equine ed asinine elencate nel paragrafo 1.1. dell'Allegato 1 al presente Statuto, considerato parte integrante dello stesso (di seguito Allegato 1), e, a tal fine, si propone di promuovere ed attuare le iniziative che possono utilmente contribuire al miglioramento, alla valorizzazione, alla diffusione e alla conservazione delle razze stesse, nonché alla tutela del bestiame stesso.

Per il raggiungimento delle sue finalità l'Associazione:

1. nel rispetto della vigente disciplina in materia di riproduzione animale, cura, nel quadro delle direttive impartite dalla Commissione Tecnica Centrale dei Libri Genealogici delle razze elencate nel paragrafo 1.1. dell'Allegato 1 dello Statuto, l'espletamento del lavoro di selezione, ovvero di conservazione e tutela, attraverso l'istituzione ed il funzionamento dei rispettivi Libri Genealogici, dei quali provvede a depositare a norma di legge i relativi marchi; svolge l'attività di Ente Selezionatore ai sensi delle vigenti normative in tema di riproduzione animale e predispone i programmi genetici, che sottopone per l'approvazione del Ministero competente in materia di agricoltura e zootecnia;
2. adotta un Regolamento interno, per risolvere le controversie con gli allevatori che partecipano ai programmi genetici, al fine di garantire loro la parità di trattamento, oltre a stabilire diritti e obblighi degli allevatori qualora sia prevista la loro adesione.
3. promuove e svolge studi e ricerche diretti a risolvere speciali problemi tecnici anche in collaborazione ed intesa con gli Organi Statali competenti e con istituti di ricerca e di sperimentazione;
4. adempie ai compiti ed alle funzioni delegati dagli Organi di Governo;
5. nel rispetto di quanto previsto dalle norme sul benessere animale, promuove ed organizza manifestazioni atte a mettere in evidenza i progressi realizzati attraverso l'attività di selezione ovvero le attività di tutela, valorizzazione e conservazione delle razze e collabora nella loro organizzazione integrandole e sviluppandole ai fini economici;

6. svolge, per i fini di cui sopra, nonché per la valorizzazione del bestiame e del relativo materiale genetico, tutte quelle azioni che si rendono a tal fine utili, anche provvedendo, tra l'altro, al deposito del marchio, valorizzando la genetica italiana;
7. cura la redazione e la diffusione della stampa tecnica;
8. nel rispetto di quanto previsto dalle norme sul benessere animale, può allevare bestiame, condurre aziende agricole, centri genetici e centri di produzione di materiale seminale ed embrioni, al fine di favorire la selezione, le valutazioni genetiche e la diffusione delle razze nonché la conservazione in situ ed ex-situ delle stesse;
9. promuove quelle iniziative che possono utilmente contribuire alla diffusione, ovvero alla conservazione e tutela delle razze elencate nel paragrafo 1.1. dell'Allegato 1 e delle tecnologie di allevamento e selezione italiana all'estero;
10. favorisce la costituzione di organismi collaterali che integrino la realizzazione delle finalità dell'Associazione;
11. promuove e attiva la certificazione dei prodotti derivati dai soggetti delle razze elencate nel paragrafo 1.1. dell'Allegato 1 dello Statuto, anche depositando il relativo marchio;
12. acquista bestiame, attrezzature o quant'altro possa servire per lo svolgimento dei programmi e delle iniziative di cui al punto 8) con eventuale successiva cessione degli stessi, nei limiti istituzionali o statutari dell'Associazione e delle esigenze richieste per l'espletamento dei programmi di consulenza tecnica;
13. può partecipare ad Enti od Associazioni aventi fini analoghi e può assumere partecipazioni anche societarie e strumentali finalizzate al perseguimento degli scopi sociali;
14. svolge e promuove attività di consulenza tecnica, disseminazione delle conoscenze e formazione degli allevatori;
15. può progettare e promuovere, attraverso strumenti collettivi di assicurazione, l'attuazione di forme assicurative contro gli infortuni, le malattie e la mortalità del bestiame, del personale al medesimo addetto, dei rischi contro terzi e tutto quanto attiene all'allevamento del bestiame, nel rispetto dei limiti previsti dalle vigenti leggi in materia.